

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	99	2011	RESPONSABILITA'	24/01/2011



**Sent. n. 99/2011**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lazio

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Nottola

Presidente

Agostino Basta

Consigliere rel, est.

Annunziata

Francioso

Consigliere

Uditi nella pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2010, con l'assistenza del segretario, Dottoressa Sarina Anna Ponturo

il Consigliere relatore, Dr. Agostino Basta,

il P.M. nella persona del V.P.G. Dr. Ugo Montella;

gli Avvocati:

Gabriella Sanvitale, delegata dall'Avvocato Vittorio Messa per i convenuti Angelo GABRIELLI, Umberto DI PIETRO e Antonio CIANI

Francesco Petrocchi, delegato dall'Avvocato Marco Marchionni per i convenuti Attilio CORNACCHIA e Lorenzo MARIANI

visti gli atti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 70459 del registro di Segreteria,  
a carico di

**Angelo GABRIELLI, Umberto DI PIETRO, Antonio CIANI**

rappresentati e difesi dall'Avvocato Vittorio Messa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Guidonia Montecelio (RM), alla via Mario Calderara n° 4

**Attilio CORNACCHIA, Lorenzo MARIANI**

rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Merchionni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Mentana, alla via Marsala n° 18

#### PREMESSE IN FATTO

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, il Procuratore regionale ha rappresentato che, a seguito di puntuale esposto in data 1° ottobre 2004 di alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Sant'Angelo Romano, è stata esperita istruttoria in ordine ai fatti denunciati.

Si accertava così che, con atto n° 35 del 27 marzo 2000, la Giunta del Comune di Sant'Angelo Romano aveva deliberato di conferire alla società Tecnosced l'incarico per la costituzione di una banca dati immobiliare per l'accertamento ed il recupero dell'ICI e della TARSU.

Il contratto - firmato il 7 giugno 2000 - prevedeva la corresponsione del 34,50%, da calcolarsi sull'ammontare di tutte le maggiori entrate comunque realizzate dal Comune, conseguenti alla presentazione degli avvisi di accertamento predisposti dalla Tecnosced, con una stima di recupero di imposta di Lire 320.000.000.

Il 20 dicembre 2000, con delibera n° 109, dando atto che la Tecnosced aveva puntualmente provveduto all'esecuzione dell'incarico, la Giunta deliberava di sospendere l'invio degli avvisi di accertamento, stanti le lamentele dei cittadini circa l'esattezza del calcolo dei tributi; il Sindaco, Angelo GABRIELLI, autorizzava

l'attivazione di uno sportello di assistenza ai contribuenti, gestito congiuntamente dall'Ufficio tributi del Comune e dalla Tecnosced.

Con deliberazione n° 3 del 30 gennaio 2001, il Consiglio comunale approvava le modalità da applicare agli accertamenti ICI a partire dall'anno 1993; la Tecnosced rappresentava di aver ispirato il proprio operato ai criteri concordati prima delle modifiche operate ex nunc con la delibera menzionata.

Con deliberazione n° 53 del 27 aprile 2001, la Giunta municipale, nel presupposto di gravi inadempienze nelle quali era incorsa la Tecnosced, rescindeva il contratto ed ordinava al responsabile dell'area finanziaria di non dar corso ad alcun pagamento in favore della società fino ad ulteriori accertamenti.

La Tecnosced adiva il collegio arbitrale per la soluzione della controversia; il lodo, reso in data 21 luglio 2003, condannava il Comune al pagamento, in favore della Tecnosced, della somma di € 232.004,65 quale corrispettivo per l'attività da costei svolta, oltre ad interessi e spese per il funzionamento del collegio arbitrale (€ 82.073,57).

L'impugnativa proposta dal Comune contro il lodo si risolveva con la soccombenza dell'attore e la sua condanna alle spese di lite.

Seguiva accordo transattivo del 15 luglio 2009, con il quale il Comune liquidava alla Tecnosced la complessiva somma di € 290.000,00 più spese legali per € 27.000,00.

Ritenendo immotivata la deliberazione di rescissione del contratto, la Procura regionale contestava ai convenuti il danno complessivo per € 317.000 liquidato in sede arbitrale, alla luce di quanto argomentato nel lodo circa il diligente svolgimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla Tecnosced, che - ad avviso del requirente - trova positivo riscontro nelle seguenti circostanze:

- 1) la rescissione del contratto è stata indotta quasi esclusivamente dalle lamentele della cittadinanza, tant'è che il responsabile del servizio

finanziario del Comune aveva manifestato parere sfavorevole sia sulla deliberazione n. 109/2000 (che sospendeva gli accertamenti), sia sulla deliberazione 53/2001, che approvava la rescissione del contratto con la Tecnosced.

- 2) La Giunta, con deliberazione n° 13/2001, revocava la delibera di rescissione, consentendo alla Tecnosced di proseguire il lavoro
- 3) Il responsabile del servizio finanziario aveva apposto sulla deliberazione n° 3/2001 (rideterminativa dei criteri per l'accertamento dell'ICI), parere favorevole condizionato alla non violazione degli obblighi di legge
- 4) La responsabilità della Giunta è stata riconosciuta dal ctu nominato dal collegio arbitrale.

Precisa tuttavia il Procuratore regionale che il danno all'erario deve essere rideterminato rispetto a quello in origine contestato.

Il lodo, infatti, ha condannato il Comune al pagamento della somma di € 232.004,65 (corrispettivo del lavoro svolto dalla Tecnosced), respingendo la richiesta della società e ponendo a carico del Comune anche le spese di funzionamento del collegio arbitrale, per € 32.073,57.

Ad avviso del Requirente, deve essere detratta la somma di € 232.004,65 da quella di € 290.000,00 transattivamente concordata; di talchè, il danno va rideterminato nella somma complessiva di € 167.068,92 (€ 57.995,35 a titolo di corrispettivo; € 82.073,57 a titolo di spese di funzionamento del collegio; € 27.000,00 a titolo di spese di lite).

Tale somma deve essere così ripartita, tenendosi conto dei singoli apporti causali:

- Angelo GABRIELLI - Sindaco - € 41.767,23
- Attilio CORNACCHIA - Vice Sindaco - € 31.325,42
- Umberto DI PIETRO - Assessore - " " "

- Antonio CIANI - Assessore - “ “ “

- Lorenzo MARIANI - Assessore - “ “ “

Si sono costituiti in giudizio:

- Lorenzo MARIANI e Attilio CORNACCHIA per ministero dell'Avvocato Marco MARCHIONNI

- Antonio CIANI e Angelo GABRIELLI (con unica memoria difensiva) nonché Umberto DI PIETRO, tutti per ministero dell'Avvocato Vittorio Messa.

I primi due hanno eccepito preliminarmente prescrizione dell'azione, trattandosi di spese deliberate e liquidate negli anni 2002/2003.

Nel merito, si censura la domanda attrice in punto di carente indicazione dell'elemento soggettivo della condotta addebitata ai convenuti, dacchè - a seguito delle proteste della cittadinanza di Sant'Angelo Romano, tradottesi in veri e propri pellegrinaggi alla casa comunale in cerca di spiegazioni sugli avvisi di accertamento ricevuti - gli amministratori del Comune dapprima chiedevano chiarimenti alla Tecnosced, e successivamente - avendo la società affidataria del servizio confermato la corretta esecuzione degli obblighi imposti - provvedevano ad aprire uno sportello per i cittadini gestito congiuntamente alla Tecnosced.

Di qui l'assenza di colpa grave in capo agli amministratori, i quali si adoperarono in ogni modo per addivenire ad una soluzione che tenesse conto delle proteste della cittadinanza e degli interessi del Comune.

Il contratto con la Tecnosced non venne immediatamente rescisso, sibbene - dopo la sospensione per un anno - si addivenne alla determinazione di rescinderlo all'esito dei pareri richiesti e manifestati dal revisore dei conti del Comune dr. Angelo Ridolfi nonché dall'Avvocato Rosario Perone, legale esperto di diritto tributario, i quali entrambi ritennero legittima la sospensione.

Contemporaneamente, dallo sportello all'uopo istituito venivano emessi annullamenti totali o parziali degli avvisi di accertamento emessi, riferiti a

quasi metà della cittadinanza.

I cittadini evidenziavano, in particolare, le carenze riscontrate a carico dell'Ufficio tributi del Comune, "per aver accettato i lavori di verifica della società Tecnosced, pur essendo a conoscenza che la stessa non aveva eseguito i sopralluoghi all'interno degli immobili, ma li aveva semplicemente <<visti>> dall'esterno, inventando di fatto superfici e vani dei fabbricati".

Il Sindaco, con ordinanza n° 967 del 14 febbraio 2001, revocava al titolare la carica di responsabile dell'ufficio tributi con decorrenza immediata, rilevando "l'erroneità delle rilevazioni analitiche sulla base delle quali venivano compilate dalla Tecnosced le schede anagrafiche delle unità immobiliari presenti nel Comune, sulla base delle quali veniva calcolata l'imposta oggetto degli avvisi di accertamento errati".

Era pertanto evidente "l'imperizia e la negligenza nello svolgimento dell'incarico da parte della Tecnosced e, pertanto, al fine di non recare un ulteriore danno al Comune, con delibera n° 53/2001 veniva rescisso il contratto con la società stessa".

Occorre poi rimarcare, ad avviso della difesa, "che anche il lodo arbitrale, pur condannando il Comune di Sant'Angelo, rilevava che la causa della vicenda erano le errate autodichiarazioni prodotte dai cittadini in tempo remoto, e che tale circostanza non era conosciuta dal Comune, ergo: il Comune ha agito in buona fede e diligentemente".

"Tale circostanza è comprovata dal rigetto della richiesta formulata dalla Tecnosced di risarcimento del danno, e dal solo accoglimento della richiesta del corrispettivo per l'incarico espletato".

Di ciò è preso atto dalla Procura Regionale nell'atto di citazione...Invero, in questa sede l'addebito che si pretende muovere nei confronti del Signor Mariani riguarda soltanto le spese di lite, le spese per il collegio arbitrale, ed una parte

di quanto corrisposto a titolo di corrispettivo, ovvero la parte risultante dalla maggiorazione del compenso spettante alla Tecnosced, all'esito dell'accordo transattivo, stipulato successivamente al rigetto dell'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello.

Al riguardo vale evidenziare, quale principio acquisito, che ai fini dell'affermazione della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici non è sufficiente il mero riconoscimento dell'illegittimità degli atti posti in essere, ma occorre il concorso di tutti i presupposti dell'illecito a contenuto patrimoniale, e quindi anche della colpa e dell'efficienza causale di questa nella produzione del danno”

La memoria prosegue illustrando la nozione di colpa ed i connotati che essa deve avere ai fini del configurarsi della responsabilità patrimoniale, per osservare in concreto che “non possono essere addebitate le spese corrisposte per il collegio arbitrale...Infatti, se è vero che il Comune non poteva conoscere le cause dell'erroneità degli avvisi di accertamento inviati ai cittadini, in quanto frutto delle autodichiarazioni dei cittadini stessi fornite in tempo remoto, deve negarsi in assoluto la mancanza di colpa usata nel resistere nella procedura arbitrale...La Giunta comunale non ha fatto altro che esercitare la totale buona fede e con l'uso della massima diligenza richiesta, il proprio diritto di difesa...Riguardo agli altri addebiti...nei confronti del Mariani...lo stesso non era membro della Giunta comunale quando veniva deliberata l'impugnativa del lodo arbitrale”, e pertanto, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 543/1996, è del tutto esente da responsabilità.

Infine, si sostiene l'insussistenza di qualsiasi danno, in quanto tutte le spese sostenute per il collegio arbitrale e per l'impugnativa del lodo nonché quelle di cui è condanna nel lodo sono state sostenute al fine di vedere tutelati i diritti del Comune.

In ogni caso, si deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione, in quanto la Tecnosced aveva richiesto al collegio arbitrale la somma di Lire 978.915.765, pari ad € 505.567,80, mentre "la vicenda si è conclusa dopo circa nove anni con un esborso di € 290.000,00, cifra di molto inferiore a quella richiesta...anzi il Comune ha goduto dell'azione responsabile degli amministratori ottenendo un vantaggio economico".

Si conclude per il proscioglimento dei convenuti.

L'Avvocato Messa, per i suoi assistiti, rileva che l'atto di citazione ignora che "il contenzioso tra le parti verteva soprattutto sull'entità degli importi dovuti alla Tecnosced in ragione delle incombenze effettivamente svolte, tant'è che dinanzi il collegio arbitrale questa aveva chiesto oltre al <<risarcimento di tutti i danni patiti e patienti ivi compreso il danno all'immagine>> anche le somme asseritamente spettantile per l'incarico svolto e quantificato in lire 978.915.765...(così che)...non è bene dato comprendere cosa avrebbe dovuto fare il Comune...forse pagare quanto preteso?".

Gli amministratori, invece, hanno fatto bene a resistere, pagando così una somma ben inferiore a quella richiesta.

"Nelle more l'amministrazione cadeva, interveniva il commissario prefettizio, il Comune probabilmente non curava bene la propria difesa e la corte d'appello respingeva l'impugnazione, questa volta accollando le spese di secondo grado di giudizio al Comune...Invece di proporre ricorso per cassazione continuando a sostenere le ragioni dell'ente e senza preventivamente munirsi di autorevoli pareri che eventualmente lo sconsigliassero, il commissario prefettizio preferiva raggiungere un accordo con la Tecnosced versando il complessivo importo di € 290.000,00 (a fronte del minor importo di € 232.000,00 riconosciuto nel lodo) e pagando le spese legali per € 27.000,00".

Si conclude per il proscioglimento dei convenuti.



Alla pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2010, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni, ulteriormente argomentandole.

In tale stato, la causa è pervenuta in decisione.

CONSIDERATA IN DIRITTO

E' pregiudizialmente necessario esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione trattandosi di somme deliberate e liquidate negli anni 2002/2003.

E' sufficiente all'opposto osservare che ancora il 28 giugno 2004 la Tecnosced proponeva atto di precetto per la riscossione delle somme riconosciutegli dal lodo e che, quanto alla ritenuta "delibera" relativa a tali somme, essendo mancata del tutto una delibera comunale al riguardo, la difesa si riferisce presumibilmente al lodo, che è stato infatti depositato il 21 luglio 2003.

Quanto alla data del 2002 indicata nell'eccezione opposta ("somme liquidate e deliberate 2002/2003"), non si riesce ad intendere a cosa voglia riferirsi l'Avvocato.

In ogni caso, le somme in discorso sono state liquidate solo nel 2009, attraverso l'accordo transattivo stipulato tra la Tecnosced ed il Commissario prefettizio, così che il dies a quo della prescrizione, per giurisprudenza maggioritaria, deve essere riferito al momento in cui avviene l'effettivo pagamento delle somme.

Occorre poi, e preliminarmente, precisare quale sia la causa petendi azionata nell'atto di citazione.

Essa è la seguente:

"(pag. 5): ...la rescissione del contratto di cui alla deliberazione di Giunta n. 53/2001 deve ritenersi assolutamente immotivata e causa principale dell'esborso cui è stato esposto il Comune e definito con atto transattivo dell'aprile 2009"

E ancora (stessa pagina): "...la lettura degli atti appare significativa atteso che le motivazioni che hanno spinto la Giunta comunale alla rescissione del

contratto si ricavano quasi esclusivamente dalle lamentele della cittadinanza tanto è vero che il responsabile del servizio finanziario appone formalmente il proprio parere sfavorevole sia sulla delibera n. 109 del 2000 che sospendeva gli accertamenti che sulla delibera n. 53/2001 di rescissione del contratto”.

La precisazione si è resa necessaria, in quanto le difese hanno “spostato il tiro”, assumendo del tutto arbitrariamente che la Procura avrebbe censurato la decisione di resistere innanzi al Collegio arbitrale, rifiutando così l’alternativa di pagare le ingentissime somme richieste dalla Tecnosced per effetto della “rescissione” del contratto.

In tale prospettazione di comodo, le difese hanno avuto buon gioco nel sostenere che la decisione di resistere alle pretese della Tecnosced è valsa una sostanziosa riduzione delle somme da corrispondere a fronte di quelle originariamente richieste. L’Avvocato Messa ha, in tale linea argomentativa, addirittura parlato di “vantaggi” conseguiti dall’Amministrazione, pari alla differenza tra le somme originariamente richieste per effetto della “rescissione” del contratto da parte del Comune e quelle effettivamente riconosciute dal lodo.

Così operando, le difese hanno ravvisato la causa efficiente del danno contestato dalla Procura nell’evento prossimo (collegio arbitrale e lodo) piuttosto che in quello remoto, costituente la causa causati o la conseguenza almeno temporale dell’evento precedente (deliberazione di “rescindere” il contratto, senza che ne ricorressero i presupposti, ed, anzi, nella constatazione che la Tecnosced aveva puntualmente eseguito le obbligazioni commesse).

Così facendo, si è preteso escludere la responsabilità del Mariani, in quanto “lo stesso non era membro della Giunta comunale quando veniva deliberata l’impugnativa del lodo arbitrale”, mentre lo era - con tutta evidenza - allorchè fu deliberato di rescindere il contratto.

Nella stessa linea argomentativa - e nel falso presupposto testè indicato -

l'Avvocato Messa ha lamentato che il Comune, che "probabilmente non aveva curato bene la propria difesa in sede di impugnativa del lodo innanzi alla Corte d'Appello,...invece di proporre ricorso per cassazione...il commissario prefettizio preferiva raggiungere un accordo con la Tecnosced...".

Orbene, precisata la causa petendi azionata in citazione con l'uso di espressioni di tale cristallina chiarezza da non lasciare dubbi sulla identificazione della "cosa" oggetto della domanda e del provvedimento che l'Agente in giudizio chiede al Giudice (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni: art. 163 c.p.c.), è d'uopo esaminare il contenuto del contratto stipulato dal Comune con la Tecnosced, allo scopo di accertare se fosse ragionevole "rescinderlo" alla luce delle circostanze (ritenute sopravvenute, ma di fatto - come si vedrà - precedenti alla decisione di "rescindere" il contratto e conoscibili con l'ordinaria diligenza) addotte a giustificazione.

L'art. 3 del contratto in discorso dispone:

"L'accertamento delle imposte e dei tributi locali - ICI e TARSU (relativamente agli anni dal 1993 al 1999, per la prima e dal 1995 al 2000 per la seconda) - sarà attuato *con l'utilizzo di una metodologia fisico analitica su base cartografica* (corsivo nostro) attraverso le seguenti fasi operative:

- rilevazione analitica di tutte le unità immobiliari esistenti nel territorio, censite e non, effettuata da personale della società affidataria, munita di apposito tesserino di riconoscimento ed autorizzato dall'Amministrazione comunale di effettuare i prescritti controlli, secondo modalità concordate con il Comune e sulla cui base il personale della società procederà alla compilazione di apposite schede per ogni unità immobiliare".

Orbene, sullo specifico punto, il collegio arbitrale ha esattamente osservato

(pag. 19) che “la costituzione della banca dati della Tecnosced risponde ai requisiti necessari per l’accertamento ICI. In particolare è emerso che la metodologia utilizzata è stata quella prevista dall’art. 3 del contratto (*metodo fisico analitico su base cartografica*: in corsivo nel testo del lodo), ovvero mediante verifica materiale sul territorio dell’esistenza delle unità immobiliari da parte di personale Tecnosced munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune. A seguito di tali rilevamenti, emergenti dal riscontro con le carte catastali ed il materiale cartografico, i dati risultanti sono stati altresì trasferiti su supporto informatico...Quanto alla necessità invece di accedere all’interno delle unità immobiliari, il Collegio ritiene che tale possibilità dovesse escludersi, in base alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni dello Statuto del contribuente...”.

Per quel che in questa sede interessa, nel contratto sottoscritto con il Comune, la Tecnosced assumeva semplicemente l’obbligo di controllare sul territorio - cioè attraverso la ricognizione dei luoghi - che alle carte catastali corrispondessero le unità immobiliari cartograficamente riportate. Nessun obbligo le era imposto di controllare che i vani, le superfici, le utilizzazioni in concreto - in una parola, le “consistenze” - delle stesse unità corrispondessero a quelle indicate - nel lontano 1993 e successivamente - alle dichiarazioni allora fatte dai titolari di diritti su tali unità.

Si legge al riguardo nel lodo:

(pag. 20) “...la Tecnosced ha altresì provveduto al confronto dei dati emersi con quelli forniti dalla Anagrafe e rettificati, ove necessario.

Le anomalie in effetti riscontrate non sono imputabili al procedimento di costituzione della banca dati, ma dipendono da fattori non riscontrabili o conosciuti né dalla Tecnosced né dal Comune. In buona sostanza non si può parlare di carenza e/o insufficienza strutturale della Banca dati, bensì di errori dovuti alla

situazione creatasi quando, nell'anno 1993, fu chiesto ai contribuenti, ai fini della determinazione dell'ICI, una autodichiarazione che non fu poi mai oggetto di verifica. Di qui la circostanza che talune situazioni erano nel tempo mutate. Ma ciò non poteva essere conosciuto né dalla Tecnosced né addirittura dal Comune. In realtà è emerso dallo stesso elaborato del Ctu come il tecnico di parte sig. Ciani (peraltro consigliere comunale e anche teste) abbia affermato la giacenza presso gli uffici comunali di circa 100/150 posizioni per ogni anno, relative ad altrettanti cittadini, contenenti variazioni per il ruolo ICI, mai istruite, mai trasmesse all'ufficio apposito dell'anagrafe Ici, mai portate a conoscenza della Tecnosced"

(pag. 21) "Oggetto dell'incarico di cui alla presente controversia non era l'accertamento dell'evasione sulla base dell'incrocio tra dati catastali e dichiarazioni", in quanto - secondo pattuito - "la Tecnoscede doveva unicamente creare un <<impianto informatico>> nuovo al quale ricondurre dati storici per giungere ad un controllo completo del territorio".

Quanto esposto costituisce sufficiente dimostrazione dell'inesistenza di ragione alcuna di "rescissione" del contratto da parte del Comune, il quale - per di più - allorchè decise di sospendere l'efficacia del contratto stesso in attesa di chiarimento delle situazioni effettive rappresentate dai cittadini che contestavano gli avvisi emessi dal Comune, ebbe a riconoscere (deliberazione di Giunta n. 109 del 20 dicembre 2000) che la Tecnosced aveva puntualmente provveduto all'esecuzione dell'incarico.

A ciò si aggiunga che - giusta risulta dal lodo - l'Assessore Ciani ha "affermato la giacenza presso gli uffici comunali di circa 100/150 posizioni per ogni anno, relative ad altrettanti cittadini, contenenti variazioni per il ruolo ICI, mai istruite, mai trasmesse all'ufficio apposito dell'anagrafe ICI, mai portate a conoscenza della Tecnosced".

Non soltanto, quindi, non esisteva alcun ragionevole motivo in astratto per

risolvere unilateralmente il contratto con la Tecnosced, ma - allo stato degli atti, ed in concreto - gli amministratori del Comune erano in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza - e comunque della cosa era al corrente il Ciani - che presso l'apposito ufficio dell'anagrafe ICI erano giacenti centinaia di denunce di variazione (100/150 per anno dal 1993: per otto anni, si tratta di ben 800/1200 denunce) mai istruite e mai trasmesse alla Tecnosced, alla quale in prosieguo si sarebbe rimproverato di non aver tenuto conto di tali variazioni...

Stanti così le cose, la deliberazione di "rescindere" il contratto con la Tecnosced è stata assunta per indicare alla indispettita base elettorale della Giunta in carica un comodo capro espiatorio sul quale riversare la grave colpa degli amministratori, che quelle denunce non avevano mai esaminato.

Altra questione cui fare sia pure sommario cenno è quella introdotta dall'Avvocato Messa e che suggerisce una sorta di corresponsabilità in capo al commissario prefettizio, il quale, "invece di proporre ricorso per cassazione continuando a sostenere le ragioni dell'ente e senza preventivamente munirsi di autorevoli pareri che eventualmente lo sconsigliassero, preferiva raggiungere un accordo con la Tecnosced versando il complessivo importo di € 290.000,00".

Orbene, al riguardo è appena il caso di richiamare l'art. 827 del c.p.c. nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa ("Il lodo è soggetto all'impugnazione soltanto per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo"; il testo attuale, modificato dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40 differisce per l'eliminazione dell'avverbio "soltanto") per osservare:

1. che la Corte d'appello di Roma, in sede di impugnativa del lodo, esaminò esclusivamente tre motivi di nullità opposti dal Comune (clausola compromissoria, violazione del contraddittorio ex art. 829 c.p.c., pronuncia del lodo oltre la scadenza del termine stabilito), osservando, in ordine alla pretesa contraddittorietà delle motivazioni "per non aver dato il

collegio (arbitrale) conto alle deduzioni in merito alle contestazioni formulate dalla cittadinanza circa numerosi disservizi del servizio”, che “viceversa, tale vizio si risolverebbe piuttosto in una carenza di motivazione, come tale esulante dalle ipotesi di nullità di cui all’art. 829 cpc”;

2. in sede di ricorso per cassazione avente a oggetto una sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ne consegue che nel giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello non è consentito introdurre questioni che direttamente o indirettamente si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo. (Cass. civ., Sez. I, 20/03/2003, n.4082);

3. che - quanto alla questione della competenza degli arbitri per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo - il lodo arbitrale, anche se pronunci sulla sola competenza degli arbitri, resta assoggettato ai soli mezzi di impugnazione previsti dalla legge per le sentenze arbitrali e non anche al regolamento di competenza (Cass. civ., Sez. I, 24/09/1996, n.8407);

La censura dell’Avvocato Messa è pertanto, alla stregua del testè riferito, a dir poco priva di qualsiasi ragionevole fondamento.

Né maggior pregio presenta la tesi dell’Avvocato Mrchooni di esonero da responsabilità del Sindaco e degli Assessori, avendo i medesimi richiesto in ordine al contenzioso con la Tecnosced il parere dell’Avvocato Perone, il quale non

suggeriva di “rescindere” il contratto, ma di sospendere la delibera e l’esecuzione del tributo (pag. 4 del parere).

All’opposto, la tesi attorea, che ravvisa il fatto di danno nella determinazione di aver “resciso” il contratto con la Tecnosced appare condivisibile.

Con la conseguenza che, avendo il lodo arbitrale condannato il Comune al pagamento in favore della Tecnosced della somma di € 232.004,65 “per il lavoro svolto dalla società appaltatrice fino alla data del 27 aprile 2001” nonché alla somma di complessivi € 83.073,57, solo quest’ultima somma costituisce danno per le finanze comunali, mentre la prima - liquidata per il lavoro svolto dalla Tecnosced - sarebbe stata dovuta alla stessa società quale mero corrispettivo contrattuale.

Nondimeno, ad avviso del Collegio, la somma liquidata per il compenso agli arbitri ed al c.t. d’ufficio appare francamente eccessiva, costituendo quasi il 38% della sorte liquidata; appare pertanto ragionevole ridurre tale posta - ai fini della determinazione del danno risarcibile - al 40%, determinandosi così la somma dovuta dai convenuti per il risarcimento del danno così determinato, ad € 32.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, e da ripartirsi in parti eguali.

Tale ripartizione non accoglie la tesi attorea, non essendo stata dimostrata la prevalenza causale della condotta del Sindaco, Signor Angelo GABRIELLI, alla illustrazione della quale l’atto di citazione dedica due righe, a mo’ di postulato assionatico: “tenuto conto del particolare apporto causale che nella vicenda ha avuto il Sindaco..”:

Risulta invece dagli atti (ed anche da quello di citazione) che in due sole occasioni il Sindaco ha agito singolarmente, 1) allorchè ha disposto l’apertura dello sportello per i cittadini da gestirsi dal Comune e dalla Tecnosced, 2)allorchè ha revocato l’incarico al funzionario comunale dell’ufficio tributi, ed entrambe le circostanze sono al di fuori dei fatti generatori dell’evento di danno.



Per il resto, il Sindaco ha agito quale mero componente della Giunta Municipale.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

CONDANNA

- Angelo GABRIELLI
- Attilio CORNACCHIA
- Umberto DI PIETRO
- Antonio CIANI
- Lorenzo MARIANI

nelle precisate qualità a restituire al Comune di Sant'Angelo Romano la complessiva somma di € 32.000 (con riparto pro-quota di € 6.400,00 ciascuno), nonché gli interessi maturati determinati dal dì della pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Alla condanna alla sorte principale segue la condanna alle spese, che, all'attualità, si liquidano nella somma di € 1.089,66(milleottantanove/66). Roma, 13 dicembre 2010

IL PRESIDENTE F.to Salvatore Nottola

IL CONSIGLIERE, rel. est. F.to Agostino Basta

Deposito del 24/01/2011

P. IL DIRIGENTE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'  
F.to Dott. Francesco MAFFEI